



COMUNE DI CIMOLAIS

Provincia di Pordenone



BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL COMUNE DI CIMOLAIS

Art. 1 – PREMESSA

1. Con il presente Bando il Comune di Cimolais intende sostenere le attività commerciali ed artigianali stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto.
2. Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un "fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.
3. Tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19.
4. Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020", il quale assegna al Comune Cimolais per l'annualità 2020 un contributo di 16.511,00.
5. Vista la delibera della Giunta n. 60 del 31.12.2020 con la variazione di bilancio per l'annualità 2020 e la delibera di Giunta n. 44 del 30.07.2021 con la quale viene approvato il presente bando.

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del presente Bando, stanziata dall'Amministrazione Comunale di Cimolais con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 31.12.2020, ammonta ad € 16.511,00 (sedicimilacinquecentoundici).

Art.3 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Bando disciplina i criteri e le condizioni per la concessione del contributo a fondo



COMUNE DI CIMOLAIS

Provincia di Pordenone



perduto di cui in premessa.

2. Il Comune di Cimolais, attraverso il presente Bando, intende realizzare azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19.

Art. 4 - TIPOLOGIA E ALIQUOTE DEL SOSTEGNO

1. L'aliquota del sostegno è pari al 80% .
2. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'art. 12 e, se del caso, ridotto fino al massimale di cui al comma 4. In ogni caso il sostegno erogato a ciascun beneficiario non può essere superiore a Euro 4.000,00.
3. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.
4. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, art. 2, par. 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in corso e nel biennio precedente.

Art. 5 – COSTO MINIMO

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a Euro 500,00 per ciascuna impresa.

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

1. Sono ammesse a fruire del contributo le micro e le piccole imprese commerciali e artigianali la cui attività primaria è riferita ad uno dei seguenti codici ATECO:
 - a. 47.1 "Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati"
 - b. 47.2 "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati"
 - c. 47.5 "Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico"
 - d. 47.6 "Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi"
 - e. 47.7 "Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati"
 - f. 55 "Alberghi e strutture simili" (tutti i sottocodici)
 - g. 56 "Attività dei servizi di ristorazione (tutti i sottocodici)
2. Sono inoltre ammessi a fruire del contributo gli imprenditori agricoli esclusivamente per le attività di natura commerciale connesse alle attività agricole (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di ristorazione connessa all'azienda agricola).
3. Sono inoltre ammesse le imprese artigianali che hanno un'attività relativa alla comunicazione ed al marketing.
4. Le imprese inoltre, alla data di presentazione della domanda, dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a. svolgono la propria attività economica nel territorio del comune di Cimolais;
 - b. sono regolarmente iscritte al registro delle imprese, con sede legale e/o operativa (unità locale) nel Comune di Cimolais;
 - c. sono imprese attive nel Comune di Cimolais;
 - d. sono iscritte all'albo delle imprese artigiane (esclusivamente per le imprese artigianali);



COMUNE DI CIMOLAIS

Provincia di Pordenone



- e. si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 - f. non sono destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - g. rispettano la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
5. Le imprese inoltre dovranno trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e previdenziale. Il comune potrà eventualmente attivare l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 31 comma 8 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
6. Per microimprese e piccole imprese si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento, in particolare, ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui al regolamento citato, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)
Microimpresa	0-9	2 milioni di euro
Piccola impresa	10-49	10 milioni di euro

7. Non sono ammessi alla partecipazione al Bando coloro i quali, sia a titolo personale sia in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno in essere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Cimolais, salvo i casi in cui si siano attivate modalità di risoluzione dei contenziosi stessi.

Art. 7 – OPERAZIONI FINANZIABILI E COSTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili al finanziamento le operazioni tese a:
 - a. mantenere e favorire la crescita del tessuto economico locale;
 - b. favorire lo sviluppo e il miglioramento qualitativo dei servizi offerti ai residenti e ad eventuali visitatori dell'area;
 - c. migliorare il posizionamento competitivo delle imprese del territorio.
2. Le operazioni devono essere realizzate presso la sede legale e/o l'unità operativa dell'impresa beneficiaria sita nel Comune Cimolais e rispettare il limite dell'art.5.
3. Sono ammissibili i costi:
 - a. già sostenuti dal beneficiario a far data dal 01/01/2020 e fino alla data di presentazione della domanda;
 - b. imputabili, pertinenti, verificabili e ragionevoli rispetto all'operazione finanziata.
4. Sono ammissibili i costi relativi alle seguenti tipologie di spesa:
 - a. spese di gestione (tali spese comprendono quelle per le locazioni immobiliari, le utenze, le pulizie, le consulenze legali, amministrative e contabili, pubblicità e quant'altro necessario per la conduzione dell'attività);
 - b. spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, impianti funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa (sono comprese le opere murarie e impiantistiche)



COMUNE DI CIMOLAIS

Provincia di Pordenone



- necessarie all'installazione e al collegamento di macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti);
- c. spese per investimenti immateriali, compresa la realizzazione o aggiornamento di siti web, la digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza.
5. In nessun caso sono considerati ammissibili i costi:
- a. sostenuti e quietanzati prima del 01/01/2020 e successivamente alla data di presentazione della domanda;
 - b. relativi all'acquisto di terreni e/o immobili;
 - c. relativi all'acquisto di materiali di consumo;
 - d. relativi a contratti di manutenzione;
 - e. spese in auto-fatturazione;
 - f. atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
 - g. lavori in economia;
 - h. leasing;
 - i. altre spese non espressamente indicate tra quelle ritenute ammissibili.

Art. 8 – CUMULO

1. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

Art. 9 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definito dall'Articolo 6, secondo il formato di cui all'Allegato A del presente Bando.
2. L'istanza, a pena di esclusione, per ragioni di celerità e sicurezza della trasmissione, deve essere inviata a mezzo p.e.c. dall'indirizzo della impresa richiedente, o dall'indirizzo del consulente tecnico di fiducia, all'indirizzo p.e.c. comune.cimolais@certgov.fvg.it oppure consegnata a mani presso la sede municipale in via Vittorio Emanuele II n. 27 Cimolais e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30.08.2021.
3. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o olografa.
4. La domanda, redatta in conformità all'Allegato A, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo (pari a € 16,00 ai sensi di legge, salvo successive modificazioni), dovrà essere corredata da:
 - a. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - b. elenco delle spese sostenute (utilizzando il modello Allegato B), a firma del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
5. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.
6. Sono archiviate le domande:
 - a. presentate in data successiva al termine di scadenza fissato al comma 2;
 - b. non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - c. presentate con modalità diverse da quelle previste al presente articolo;



COMUNE DI CIMOLAIS

Provincia di Pordenone



- d. inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato al comma 2;
 - e. presentate da imprese prive dei requisiti soggettivi di cui all'art.6;
 - f. che non rispettano il limite di cui all'art. 5;
 - g. che non si riferiscono ad operazioni da realizzarsi presso la sede legale e/o unità produttiva sita nel Comune di Cimolais, come previsto dall'art. 7 comma 2.
- Dell'eventuale archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente.

Art. 10 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se imputabili, pertinenti, verificabili e ragionevoli rispetto all'operazione finanziata e comprovati da fatture (o altra equipollente documentazione fiscale) da trasmettere unitamente al modello "Allegato B". Tale documentazione dovrà riportare l'oggetto dell'acquisto del bene/servizio.
2. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle fatture di cui al comma 1 è ritenuta ammissibile la seguente documentazione (da trasmettere unitamente al modello "Allegato B"):
 - a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b. Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
 - c. Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
 - d. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e. Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f. MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV e le correlate evidenze contabili;
 - g. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti



COMUNE DI CIMOLAIS

Provincia di Pordenone



correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.

Art. 11 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande ritenute ammissibili saranno valutate al termine di presentazione di cui al presente bando, secondo l'ordine cronologico (numero di protocollo del Comune) di presentazione delle domande di contributo.

Art. 12 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

1. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande salvo eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni di cui al comma 2. L'Ufficio competente verifica la completezza e la correttezza della domanda, controllando in particolare:
 - a. la non sussistenza di motivi che comportino l'archiviazione della domanda secondo quanto riportato all'art.9 comma 6;
 - b. la completezza e correttezza della documentazione allegata;
 - c. l'ammissibilità delle spese secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 10;
2. L'Ufficio competente richiede eventuali chiarimenti ed integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di contributo, ai sensi dell'art.11 della L.r. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. L'Ufficio competente adotta il provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e non ammissibili a finanziamento. Gli elenchi saranno pubblicati nelle apposite sezioni del sito istituzionale del Comune di Cimolais secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy.
4. In conformità dell'elenco delle domande ammissibili, l'Ufficio competente adotta entro 30 giorni dall'approvazione dello stesso il provvedimento di concessione del sostegno alle imprese che beneficiarie con le risorse disponibili di cui all'art. 2. L'Ufficio competente notifica via PEC al beneficiario il provvedimento di concessione dell'aiuto.
5. In caso di richiesta di contributi maggiore rispetto alla dotazione finanziaria dell'annualità 2020, di cui all'articolo 2, le risorse disponibili saranno ripartite proporzionalmente tra tutti coloro che avranno presentato entro i termini una valida e ammissibile.

Art. 13 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda (allegato A), a seguito dell'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento.

Art. 14 – CONTROLLI

1. Il Comune di Cimolais, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.



COMUNE DI CIMOLAIS

Provincia di Pordenone



Art. 15 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Martina Costini Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria;
2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ove sussistano i rispettivi requisiti.

Art. 16 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cimolais, telefono: 042787019 - indirizzo di posta elettronica: ragioneria@comune.cimolais.pn.it - PEC: comune.cimolais@certgov.fvg.it.
2. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
3. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
4. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Cimolais è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Cimolais.
5. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGPD e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

Art. 17 – PUBBLICAZIONE

1. Il Bando ed i relativi allegati per la presentazione della domanda di finanziamento sono pubblicati sul sito del Comune di Cimolais.
2. Ulteriori informazioni relative al Bando possono essere richieste oltre che agli uffici comunali anche a Montagna Leader S.c. a r.l., Via Venezia 18, 33085 Maniago (PN), telefonando al numero 0427 71775 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 oppure tramite email gal@montagnaleader.org o PEC montagnaleader@pec.it

ALLEGATI

Allegato A - Domanda di partecipazione al bando e dichiarazione del possesso dei requisiti

Allegato B – Rendicontazione delle spese sostenute